

Civile Ord. Sez. 6 Num. 330 Anno 2023  
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA  
Relatore: VALLE CRISTIANO  
Data pubblicazione: 10/01/2023

sul ricorso 5777-2022 proposto da:

RUNZA ANTONINO, RUNZA GIUSEPPE, RUNZA ROSARIO, e  
RUNZA ALESSIA, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via  
LUCREZIO CARO n. 62, presso lo studio dell'avvocato SABINA  
CICCOTTI, rappresentati e difesi dagli avvocati FABRIZIO  
GUERRERA e ROSARIO ROBERTI;

*- ricorrenti -*

*contro*

DO VALUE S.p.a., quale mandataria di FINO 1 SECURITISATION  
S.r.l, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in  
ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di  
Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Sinagra

*- controricorrente -*

*nonché di*



DO VALUE S.p.a. quale mandataria di ANGERA  
SECURITISATION S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via  
L. LILIO n. 95, presso lo studio dell'Avvocato Teodoro Carsillo  
rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Staiti;

*[Handwritten signature]*

- *controricorrente* -

*nonché di*

SPV PROJECT S.r.l.

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D'APPELLO di  
MESSINA, depositata il 03/12/2021;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Unicredit S.p.a. agì in giudizio, con atto di citazione del 9/07/2012, in revocatoria contro Rosario Runza, fideiussore della società Punto Industria S.r.l., in quanto questi, quale debitore di somme per circa quattro milioni di euro, in forza di mutuo e di decreti ingiuntivi passati in giudicato, o comunque definitivi, aveva donato ai figli Antonino, Alessia e Giuseppe, con atto pubblico dell'ottobre 2010, una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare.

La domanda, nel contraddittorio delle parti, venne accolta dal Tribunale di Messina, che dichiarò l'inefficacia dell'atto.

Rosario Runza impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Messina, nel ricostituito contraddittorio con la cessionaria del credito, e con l'intervento di due ulteriori creditori, con sentenza n. 551 del 3/12/2021, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Rosario Runza.

Resistono, con separati controricorsi, Angera Securisation S.r.l. e Fino 1 Securisation S.p.a. SPV Project S.r.l. è rimasta intimata.

La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 *bis* cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Angera Securisation ha depositato memoria.

I due motivi di ricorso pongono, il primo, censure di violazione e falsa applicazione il primo dell'art. 2901 cod. civ., in relazione all'affermazione della sentenza d'appello dell'essere il credito



dell'originario creditore agente in revocatoria, Unicredit S.p.a., anteriore all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, effettuato per atto pubblico il 5/10/2020 e, il secondo, dell'art. 91 cod. proc. civ. relativamente alle spese, in quanto la Corte territoriale avrebbe condannato alla loro rifusione anche in favore di parti intervenute solo nella fase d'appello. Il secondo mezzo profila una censura, inoltre, relativamente al cd. raddoppio del contributo unificato.

Il primo motivo è infondato.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. *scientia damni*); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 03676 15/02/2011 Rv. 616596 - 01; Cass. n. 20376 del 09/10/2015 Rv. 637463 - 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del 3/06/2020 Rv. 658031 - 01).

Nella specie, inoltre, l'atto dispositivo di Rosario Runza in favore dei figli era, pacificamente, a titolo gratuito, cosicché era sufficiente, ai fini della concretizzazione dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, la sola consapevolezza del debitore di recare pregiudizio, mediante l'atto dispositivo posto in essere, alle ragioni del

C. 102

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



creditore (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante si veda: Cass. n. 09192 del 02/04/2021 Rv. 661147 - 01). Nella specie, inoltre, la Corte territoriale ha motivato sulla conoscenza del pregiudizio, da parte dei soggetti beneficiati, in considerazione dell'essere essi tutti figli di Rosario Runza.

Il secondo motivo è del tutto destituito di fondamento: la situazione di soccombenza è stata correttamente riferita da parte della Corte territoriale a carico del Runza e nei confronti sia dell'originaria parte agente in revocatoria che delle altre società creditrici intervenute in giudizio, sebbene soltanto in fase d'appello, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle intervenienti.

La parte di detto motivo riferita all'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato parimenti è del tutto infondata, oltre che inammissibile, come da giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U, n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 01 e seguenti).

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, come in dispositivo, in favore di Angera Securisation S..rl. e di Fino 1 Securisation S.r.l.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso.

C. 102

Fuc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Condanna <sup>i</sup> il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.000,00 in favore di Angera Securisation S.r.l. e in euro 10.000,00 in favore di Fino 1 Securisation S.r.l., oltre euro 200,00 per ciascun controricorrente a titolo di esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA per legge, sulle dette somme.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre

Fuc

C. J. J.